



# Casa di Riposo "CASA CHARITAS"

Lamon - BL

cod. fisc. 82001190253

P.IVA00625840251

## **CONTRATTO APPALTO CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FREDE E DI ALIMENTARI PRECONFEZIONATI PRESSO LA CASA DI RIPOSO "CASA CHARITAS" DI LAMON (BL). CIG n. ....**

L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno ..... del mese di ..... alle ore .....- in ....., nella sede del Casa della Riposo "Casa Charitas", Sede Amministrativa via Cantoni, 10, 32033 Lamon (BL)

Tra i signori:

1) Gian Paolo Sommariva di nato a Lamon il 15/02/1967 ed ivi residente in via A. Slongo, 97, che interviene in questo atto in nome, per conto ed interesse della Casa di Riposo "Casa Caritas" di Lamon (C.F.:82001190253) - P.IVA0062584Q251, con sede in Lamon -Via Cantoni.10, in qualità di Segretario Direttore giuste Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n° ..... del .....

2) ....., nato a ..... (.....) il ....., ivi residente in ....., che interviene in questo atto in nome, per conto ed interesse della ditta ....., con sede in ..... via ....., .....(C.F. ....), in qualità di legale rappresentante della ditta medesima/ che interviene in questo atto, quale capogruppo con mandato speciale di rappresentanza, in nome, per conto ed interesse del raggruppamento temporaneo di imprese formato da .....

### P R E M E S S O

- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 08/04/2019 è stato deciso di provvedere l'affidamento in concessione del servizio di installazione e la gestione di distributori automatici adibiti alla vendita di bevande calde, fredde ed alimenti preconfezionati presso la sede dell'IPAB casa di riposo "Casa Charitas" di Lamon (BL), mediante procedura aperta con il criterio del minor prezzo, da esperire ai sensi degli artt. 36 c. 9, 60 e 95 del D.Lgs n. 50/2016, approvando il bando-disciplinare di gara;
- che con successiva determinazione del ..... n. .... del Segretario-Direttore, è stata approvata la proposta di aggiudicazione a favore di ....., che con il canone offerto di € ..... è risultata essere la migliore offerente tra tutte le ditte partecipanti alla gara d'appalto;
- che della approvazione della proposta di aggiudicazione è stata data formale notizia entro i prescritti 5 giorni ai contro interessati;
- che è trascorso il termine dilatorio di 35 giorni di cui all'art 32 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50;
- che l'aggiudicazione è divenuta efficace in data .....
- che è stata costituita con scrittura privata un'associazione temporanea di operatori economici tra: ..... capogruppo con mandato speciale di rappresentanza, .....,mandante/i, sottoscritta in data ....., registrata all'Agenzia delle Entrate di ..... il ..... al n. ....serie ...;
- che non si rende necessario ottemperare alle disposizioni di legge in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, in quanto l'importo complessivo del contratto non supera il limite di 150.000,00 euro stabilito dall'art 83 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii., oltre il quale è richiesta l'acquisizione della prescritta certificazione antimafia;



oppure

- dato atto che la ditta appaltatrice risulta iscritta nell'elenco istituito presso la Prefettura di ..... ai sensi dell'art.1 commi 52 e segg. della legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013) e che tale iscrizione tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta;

#### TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, come sopra costituite, stabiliscono e convengono quanto appresso:

#### **ART.1 – OGGETTO DELL' APPALTO**

La Casa di Riposo "Casa Charitas" di Lamon (BL), come sopra rappresentata, concede in concessione alla ditta ..... da ....., che accetta, il servizio di installazione e la gestione di distributori automatici adibiti alla vendita di bevande calde, fredde ed alimenti preconfezionati presso la propria sede.

Il presente contratto è a corpo.

Il concessionario conferma gli obblighi ad essa derivanti dall'assunta aggiudicazione del servizio e con questo atto formalmente si obbliga ad eseguire tutti i servizi inerenti l'appalto stesso, sotto l'osservanza della normativa in materia di appalto di servizi, nonché: 1) della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. .... del ....., prot. n. ....; 2) del decreto 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti contrassegnato dalla lettera ...), 3) del Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale; 4) dell'offerta presentata in sede di gara.

Tutti i documenti citati nel presente articolo, come sopra contrassegnati, vengono dalle parti medesime debitamente sottoscritti e depositati agli atti della Casa di Riposo, fatto salvo il Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale che viene allegato al presente contratto quale sua parte integrante e sostanziale, come fossero di seguito trascritti.

L'appaltatore conferma altresì di essere a conoscenza di tutti gli obblighi imposti a suo carico dalla vigente normativa in materia di antimafia ed in particolare, dal D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii..

L'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente al committente ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta, di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei servizi nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, l'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto dei dipendenti medesimi.

#### **ART.2 – CORRISPETTIVO**

Il canone annuo a carico del concessionario viene fissato in complessivi € ....., IVA esclusa, giusta il canone offerto in sede di gara.

Il committente si riserva altresì l'opzione di chiedere nel corso del contratto, ulteriori servizi, per una quantità pari al 20% dell'importo del contratto o, allo stesso prezzo ed alle medesime condizioni di aggiudicazione, restando l'appaltatore obbligato ad assoggettarvisi alle stesse condizioni sino alla concorrenza del quinto del prezzo d'appalto, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016.

#### **ART.3 - DURATA ED ESECUZIONE DELL'APPALTO**

La durata della concessione è fissata in 3 (tre) anni, con decorrenza dalla data delle stipule del contratto o dell'avvio dello stesso in via d'urgenza e con possibilità di rinnovo a ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione fino ad un massimo di ulteriori 3 (tre) anni alle medesime



condizioni, qualora la legislazione vigente al momento del rinnovo lo consenta.

Qualora il committente non eserciti la predetta facoltà, il contratto alla scadenza si intende pertanto risolto senza formale disdetta tra le parti

Sempre nel caso in cui il committente non eserciti alla scadenza la facoltà di rinnovo del contratto ovvero non siano state completate le formalità relative al nuovo appalto, il concessionario ha comunque l'obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni, su richiesta del committente sino a quando lo stesso non abbia provveduto a un nuovo contratto e comunque non oltre i 3 mesi successivi alla scadenza del contratto.

Si applicano le penalità contenute nel Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale.

Nell'esecuzione dell'appalto l'appaltatore è tenuto ad adempiere alle prescrizioni contenute nel decreto 7.3.2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed è soggetto agli obblighi nello stesso stabiliti.

#### **ART.4 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

E' vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 c. 1, lett. d) del D.Lgs n. 50/2016.

E' ammesso il subappalto.

Ai fini dell'art.105, del D.lgs 18.4.2016, n. 50, si dà atto che l'appaltatore non ha dichiarato di volere subappaltare alcun servizio

oppure

ha presentato in sede di gara d'appalto la dichiarazione di voler subappaltare i seguenti servizi:

.....

I predetti servizi pertanto, potranno essere concesse in subappalto o in cottimo o in uno dei contratti considerati subappalto ai sensi del 11° comma del citato art.105 del D.lgs 50/2016 nei termini e modalità indicati nello stesso, previa autorizzazione del committente, che dovrà intervenire secondo quanto disposto dall'ultimo periodo del 18° comma dell'art.105 medesimo.

Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Nel caso di affidamento dei servizi in subappalto, o cottimo o di uno dei contratti considerati subappalto ai sensi dell'art. 105 succitato, cui si rinvia per la compiuta disciplina dell' istituto, nonché della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217 è fatto obbligo all'impresa appaltatrice di:

a) depositare presso il committente il contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; da tale contratto dovrà risultare il rispetto del limite quantitativo stabilito dalla legge per la categoria prevalente, oltre all'indicazione del prezzo unitario convenuto tra appaltatore e subappaltatore, che non deve essere inferiore all'80% dei prezzi risultanti dall'aggiudicazione; i costi per la sicurezza delle prestazioni affidate in subappalto devono essere corrisposti senza alcun ribasso; al contratto va allegata la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo; analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

b) trasmettere contestualmente al committente la certificazione resa dal subappaltatore ai sensi



degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/200 attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti e delle qualificazioni previste dalla legge relativamente alle opere da realizzare in subappalto o a cottimo, nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs n. 50/2016. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui al citato articolo 80.

- c) trasmettere al committente, ai fini della verifica di cui al IX comma dell'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136, tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi; negli stessi dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima. Il subappaltatore ed il subcontraente sono pertanto obbligati, pena la risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 C.C, a registrare su propri conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportanti il C.I.G. e il CUP ove dovuto. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3, fermi restando il divieto di pagamento in contanti e l'obbligo di documentazione della spesa.

Prima dell'inizio dell'esecuzione dei servizi l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere al committente la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17 dell'art. 105 D.Lgs 50/2015.

Il committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o servizi, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte del concessionario;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Negli altri casi il committente non intende provvedere a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista ed al fornitore di beni o servizi l'importo delle prestazioni dagli stessi eseguite.

Ai fini del pagamento al subappaltatore, il concessionario dovrà proporre formalmente al committente il pagamento della parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore indicando l'importo dei servizi affidati in subappalto effettivamente eseguiti nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi.

Il contratto di subappalto dovrà stabilire comunque il momento della maturazione del credito da parte del subappaltatore.

Salvo che il contratto di subappalto non disponga diversamente, la mancata proposta da parte del concessionario del pagamento del credito maturato dal subappaltatore, comporta l'applicazione nei confronti del concessionario di una penale giornaliera nella medesima misura stabilita dalla presente lettera d'invito per il ritardo nell'esecuzione dei servizi.

Al subappaltatore sono altresì dovuti gli interessi nelle ipotesi e con le modalità stabilite dalla vigente legislazione.

Il concessionario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi contributivi e retributivi ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 10.9.2003, n. 276, salvo i casi in cui il committente non provveda direttamente al pagamento al subappaltatore.

Si applicano le restanti disposizioni contenute nell'art. 105 del D.lgs 18.4.2016, n. 50 nonché nell'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217 e dalle ulteriori norme che regolano la materia.



#### **ART. 5 - REGOLARITA' CONTRIBUTIVA E REQUISITI GENERALI**

Si dà atto dell'avvenuto accertamento della regolarità contributiva e del possesso da parte del concessionario dei requisiti generali prescritti dalla legge per contrarre con la pubblica amministrazione dell'impresa, in applicazione dell'art. 2 del D.L. 25.9.2002, n. 210.

\*\*\*\*\*

Si dà atto che il concessionario ha dichiarato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.lgs 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii., la propria regolarità contributiva ed il possesso dei requisiti generali prescritti dalla legge per contrarre con la pubblica amministrazione e che la verifica delle dichiarazioni medesime presso gli uffici competenti è attualmente in corso. Si precisa che il mancato possesso dei suddetti requisiti comporterà automaticamente la revoca dell'affidamento in applicazione dell'art. 2 del D.L. 25.9.2002, n. 210.

In caso di accertamento successivamente alla stipula del contratto del difetto del possesso dei requisiti prescritti dalla legge, si procederà alla risoluzione del contratto nei termini e con le modalità stabilite dalla norma al concessionario spetterà, il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. In tale ipotesi, si provvederà altresì ad esclusiva scelta discrezionale del committente, all'incameramento della cauzione definitiva o, in alternativa, all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del presente contratto.

Nella esecuzione del servizio oggetto del presente contratto di concessione, il concessionario si obbliga ad applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto.

#### **ART.6 - GARANZIE**

Il concedente accetta quale garanzia definitiva la polizza fideiussoria\ fideiussione bancaria n. .... prestata dalla compagnia assicuratrice ..... " - Agenzia di ..... (...) -\ Banca ..... - Sede di ....., da ..... intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 93 c.3 del D.Lgs n. 50/2016 per l'importo di € ....., nell'interesse della dittaaggiudicataria della concessione.

Si dà altresì atto che il concessionario ha consegnato la polizza di assicurazione accesa con ..... per un massimale di € 1.500.000,00 a copertura del rischio di incendio o altri danni causati ai beni dell'ente per il cattivo funzionamento dei distributori, nonché a copertura di qualsiasi tipo di danno che dovessero subire persone o cose in conseguenza dell'uso dei distributori.

La garanzia garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il concessionario.

Il committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni, ove per qualsiasi



causa, l'importo della stessa scenda al di sotto dell'importo previsto dalla legge.

L'appaltatore resta comunque responsabile nei confronti del committente ai sensi degli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice civile.

#### **ART. 7 - VERIFICA DI CONFORMITA'**

Il servizio sarà oggetto di verifica di conformità.

#### **ART.8 – PAGAMENTO DEL CANONE**

Il pagamento del canone da parte del concessionario sarà effettuato in via anticipata entro il mese di marzo dell'anno di riferimento in una unica soluzione Per l'anno 2019 il canone dovrà essere versato entro 30 giorni dalla stipula del contratto.

Ai sensi dell' art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217, il concessionario è obbligato, pena la risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 C.C, a registrare su propri conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportanti il C.I.G. e il CUP, ove dovuto. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3, fermi restando il divieto di pagamento in contanti e l'obbligo di documentazione della spesa. In caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti, le disposizioni di cui alla predetta legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217.

Il concessionario si impegna altresì a dare immediata comunicazione al committente ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **ART.9 - INADEMPIENZE E PENALITA'**

Ove si verificano delle inadempienze da parte della ditta appaltatrice, nell'esecuzione delle prestazioni previste nel Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale saranno applicate le penalità previste dall' art 13 del Capitolato medesimo.

#### **ART. 10 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE**

Le sospensioni e le riprese del servizio sono disciplinate dall'art.107 del D.Lgs 18.4.2016, n.50 e dall' art. 23 del Decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 49 del 7.3.2018, le cui disposizioni qui si intendono integralmente riportate che il concessionario dichiara di conoscere e di accettare incondizionatamente.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del D.Lgs 50/2016 il risarcimento dovuto all'esecutore viene quantificato sulla base dei seguenti criteri:

- i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
- la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
- la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.



### **ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

E' in facoltà del committente di risolvere di ufficio il contratto d'appalto nei casi e con le modalità previste dagli artt. 108 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50. Nel caso di risoluzione d'ufficio del contratto, spetterà al concessionario soltanto il pagamento del servizio regolarmente eseguito, mentre il committente avrà diritto al risarcimento di tutti i danni derivati dall'inadempimento o dalla negligenza del concessionario, con rivalsa anche sulla garanzia definitiva di cui all'art. 7 del presente contratto.

Nel caso dell'esecuzione d'ufficio, fermi restando gli obblighi contrattuali delle parti, il committente, a spese e rischio del concessionario, procederà a nuovo appalto del servizio residuo su base economica, per quanto più è possibile, del contratto rimasto ineseguito ed avrà diritto di rivalersi di tutte le maggiori spese nei confronti del concessionario nei riguardi del quale è stata disposta l'esecuzione d'ufficio.

Quest'ultimo avrà diritto soltanto al rendiconto della gestione dell'appalto disposto a suo carico e rischio.

In caso di mancato accordo deciderà provvisoriamente il committente.

### **ART. 12 - RECESSO DAL CONTRATTO PER VOLONTA' DEL COMMITTENTE**

E' facoltà del committente, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, di recedere in qualsiasi momento dal contratto, mediante pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, determinato con le modalità e nei termini stabiliti dal citato art. 109.

### **ART. 13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Le parti riconoscono che le clausole tutte di cui al presente contratto sono essenziali e tra loro indipendenti. L'inadempimento di una soltanto di esse darà diritto alla parte adempiente di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi:

- la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- interruzione non motivata del servizio;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente contratto, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- il mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici che vengono estesi al concessionario ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62
- in caso di informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92 c. 3 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii. e fatto salvo quanto previsto dalla predetta disposizione;
- la violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell' IPAB, a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora l' IPAB si avvalga di tale clausola, l'Impresa incorre nella perdita della garanzia che resta incamerata dalla stessa, fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

Costituisce altresì clausola di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. la violazione delle disposizioni contenute nella legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e nel D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.

Si applica inoltre l'art. 1 c. 13 della legge 7.8.2012, n. 135.

### **ART. 14 – RISERVATEZZA**



Il concessionario è tenuto durante e dopo la cessazione del presente contratto, alla riservatezza su tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'espletamento del proprio incarico, salvo quanto necessario per l'espletamento dello stesso. A tal fine si impegna a non divulgare qualsiasi notizia, informazione atto di qualsiasi natura, salvo che la divulgazione non sia espressamente autorizzata in forma scritta dall'Amministrazione.

#### **ART.15 - DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO E COMUNICAZIONI**

Per effetto del presente contratto Il concessionario elegge il proprio domicilio presso la sede dell'Ente.

Tutte le comunicazioni tra il committente e il concessionario si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese agli indirizzi PEC casacharitas@pec.it e ..... In caso di subappalto, la comunicazione recapitata al concessionario si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

#### **ART.16 – CONTROVERSIE**

I termini e le comminatorie contenuti nel capitolato e nel bando-disciplinare di gara operano di pieno diritto, senza obbligo per il committente della costituzione in mora del concessionario.

Per la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, è competente il Foro di Belluno. E' escluso l'arbitrato.

In pendenza di giudizio il concessionario non è sollevato da nessuno degli obblighi previsti nella presente contratto.

#### **ART.17- SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese del presente atto, registro, diritti di rogito, copia degli atti, ecc. ad eccezione dell'I.V.A., sono a carico della ditta assuntrice del servizio.

#### **Art.18- REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO**

A mente dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, si chiede la registrazione del presente atto a tassa fissa, trattandosi di prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.

#### **ART.19 -RICHIAMO LEGGI E/O REGOLAMENTI**

Per quanto non previsto nel presente contratto e negli atti richiamati, le parti, di comune accordo, pattuiscono di fare rinvio alle norme del Codice Civile, che si intendono qui riportate per intero, note e ben conosciute dalle parti medesime, che le approvano, rimossa ogni eccezione.

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni del D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. che lo riguardano.

La sottoscrizione del presente atto da parte del concessionario equivale ad intervenuta comunicazione di stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 18.4.2066, n. 50.

#### **ART. 20 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Si applica il Regolamento UE 2016/679.

Il presente atto redatto in forma elettronica in \_\_\_\_\_ originali, verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del II° comma dell'art.5 del D.P.R. 26.4.1986, n.131.

Letto, confermato e sottoscritto.

L' APPALTATORE

..... – firma digitale

IL SEGRETARIO DIRETTORE

Gian Paolo Sommariva. – firma digitale





**Casa di Riposo "CASA CHARITAS"**

Lamon – BL -